

## RICHIESTA DI PRESTITO PERSONALE

Alla presente richiesta è allegato il documento riportante le Informazioni europee di base sul Credito ai Consumatori, che ne costituisce il frontespizio. Per tale scopo, qui di seguito si riportano i dati identificativi e le informazioni personali delle quali si garantisce l'assoluta esattezza lasciando a Consel facoltà di effettuare ogni accertamento ritenuto opportuno.

### DATI RICHIEDENTE

Cognome		Nome		C.F./P.IVA	
Nato/a a		Prov	il	Nazionalità	
<input type="checkbox"/> Carta d'Identità	<input type="checkbox"/> Patente	<input type="checkbox"/> Passaporto	Numero		
Data rilascio		Luogo rilascio		Prov.	
Indirizzo				CAP	
Località		Prov.	Dal		
Telefono		Cell.	E-mail		
<input type="checkbox"/> Dipendente	<input type="checkbox"/> Autonomo	Azienda	Reddito mensile netto €		

**MODALITÀ DEL RIMBORSO:**  Bollettino c/c postale  Addebito diretto su c/c bancario

CODICE IBAN	<input type="checkbox"/> FATTURA INTERESSI	<input type="checkbox"/> FIDEJUSSIONE
-------------	--	---------------------------------------

### MODALITÀ DI INVIO DELLE COMUNICAZIONI

Le comunicazioni e le rendicontazioni periodiche di trasparenza saranno eseguite con la modalità sotto indicata.

A MEZZO POSTA  IN FORMATO ELETTRONICO SUL SITO WWW.E-CONSEL.IT

### CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA RICHIESTA DI PRESTITO PERSONALE

€ IMPORTO TOTALE DEL CREDITO	€ IMPORTO FINANZIATO	€ IMPORTO EROGATO
€ IMPOSTA DI BOLLO	€ IMPORTO TOTALE DOVUTO DAL CONSUMATORE	GIORNO SCADENZA RATA
T.A.N. FISSO	T.A.E.G.	€ IMPORTO RATA PERIODO 1
NUMERO RATE PERIODO 1	NUMERO RATE PERIODO 2	€ IMPORTO RATA PERIODO 2

La/e polizza/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.

Ai sensi del D.lgs. 231/2007, il Mandato per addebito diretto SEPA sul suo conto corrente da Lei rilasciato a favore di Consel SpA sarà ritenuto idonea attestazione di avvenuta identificazione ove questo sia confermato a Consel SpA dall'Istituto di credito in esso indicato. Ricevuta conferma circa la correttezza del mandato Consel darà luogo all'erogazione.

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

## CONDIZIONI GENERALI DEL FINANZIAMENTO

### Premesse

Consel SpA (di seguito, la "Società") informa altresì il consumatore (di seguito, il "Cliente") che SellaDigit, la Firma Digitale del Gruppo Banca Sella, è uno strumento che permette di sottoscrivere documenti elettronici, garantendo che ogni documento su cui viene apposta sia:

- autentico, ovvero il sottoscrittore è identificabile con certezza;
- integro, ovvero garantisce che il contenuto del documento non sia modificabile dopo la firma (se non invalidando la firma stessa);
- non ripudiabile, ovvero il sottoscrittore non può rinnegare la paternità, fatta salva la possibilità di querela di falso, né il destinatario può disconoscere la provenienza.

Con la sottoscrizione del contratto il Cliente usufruisce anche, senza alcuna specifica adesione, del servizio Firma Digitale con limitazione d'uso alle condizioni economiche in contratto riportate.

Il Servizio di Firma Digitale collegato al numero di un'utenza mobile rilasciato dal Cliente è utilizzabile esclusivamente nell'ambito dei servizi erogati attraverso i canali commerciali delle banche e Società a cui Banca Sella fornisce il servizio di firma digitale.

Il Servizio si intende attivato in modalità sospensiva fino all'attività di iden-

tificazione ed accettazione del Cliente da parte delle banche e Società a cui Banca Sella fornisce il servizio.

L'erogazione del servizio di Firma Digitale comporta la comunicazione dei dati personali del Cliente a Banca Sella e al fornitore del servizio medesimo (allo stato attuale Telecom Italia Trust Technologies S.r.l.) Il Cliente è consapevole che tutti gli atti dal medesimo sottoscritti con firma digitale (ad esempio contratti, negozi giuridici, ordini, moduli ecc.) avranno la stessa validità ed efficacia legale che avrebbero avuto se sottoscritti con firma autografa, assumendosi ogni responsabilità in ordine all'utilizzo improprio del dispositivo di firma per la sottoscrizione dei medesimi atti.

Il Cliente si impegna a conservare e custodire con la massima riservatezza e diligenza i codici di accesso ed il dispositivo di Firma Digitale, obbligandosi a non cederli a terzi a nessun titolo ed impedendone ad essi l'utilizzo, nonché a comunicare tempestivamente alla Società lo smarrimento, ovvero la sottrazione dei codici personali o del dispositivo di firma, previa presentazione di denuncia alle competenti Autorità. Il Cliente prende atto che la Firma Digitale potrà essere temporaneamente sospesa dal fornitore per motivi tecnici, di sicurezza, nonché per caso fortuito o forza maggiore e che la Società non potrà in alcun modo essere considerata responsabile di tale sospensione. Resta fermo l'impegno della Società a far riat-

### Consenso al trattamento dei dati personali (Art.13 Dlgs 30 Giugno 2003 n.196) in favore di CONSEL S.p.A.

Il consenso al trattamento dei dati personali in favore di Consel SpA è stato espresso in modo esplicito nel momento della compilazione del form di richiesta, dove il Cliente ha manifestato la propria volontà valorizzando l'apposito campo, ovvero acquisito su altro supporto durevole.

**Consenso per informazioni commerciali e attività promozionali.** Presa visione dell'informativa resa ai sensi dell'art.13 del D. Lgs n. 196 del 2003 consento che i miei dati anagrafici siano utilizzati da Consel S.p.A. e/o comunicati a Società del Gruppo Banca Sella e Società terze per finalità promozionali, di marketing o commerciali, compreso l'invio di materiale illustrativo e pubblicitario, effettuate attraverso lettere, telefono, sms, e-mail o altri sistemi automatici di comunicazione.

RICHIEDENTE  SI  NO

FIRMA DEL RICHIEDENTE

**Mandato per addebito diretto SEPA** La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l'autorizzazione a Consel SpA a richiedere alla banca del debitore l'addebito del suo conto e (B) l'autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Consel SpA. L'addebito avrà carattere ricorrente e avverrà in applicazione delle condizioni previste nel documento riportante la Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori, frontespizio del contratto, allegate al presente mandato. Il debitore acconsente che Consel SpA richieda l'addebito del suo conto senza ulteriori notifiche preliminari. Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest'ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

FIRMA DEL RICHIEDENTE L'ADDEBITO

**QUESTIONARIO AI SENSI DEL D.LGS. 21/11/2007 N. 231 - NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO** Al fine di adempiere agli obblighi in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, dichiaro:

### RICHIEDENTE

di ESSERE il titolare effettivo della presente richiesta di finanziamento.  SI  NO

di ESSERE persona politicamente esposta.  SI  NO

FIRMA DEL RICHIEDENTE

Qualora abbia dichiarato di non essere il Titolare effettivo, La invitiamo a indicare di seguito le generalità complete del Titolare effettivo, allegando il documento di identificazione dello stesso:

Cognome e Nome \_\_\_\_\_  
Numero documento \_\_\_\_\_

Io sottoscritto dichiaro di avere fornito a Consel SpA tutte le informazioni riportate nella presente richiesta.

Dichiaro altresì di aver scaricato:

- copia della presente compilata in ogni sua parte, completa del documento Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI);
- l'Informativa generale "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- l'Informativa relativa al "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti".

FIRMA DEL RICHIEDENTE

Io sottoscritto prendo atto ed accetto che la presente richiesta è regolata dalle condizioni economiche elencate nelle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori allegate al presente fascicolo, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, e dichiaro di aver preso visione e di accettare le condizioni generali del finanziamento di seguito riportate.

FIRMA DEL RICHIEDENTE

Io sottoscritto dichiaro di aver letto e di accettare integralmente le condizioni generali del finanziamento di seguito riportate ed in particolare, anche per gli effetti dell'art. 1341 C.C., comma 2, di approvare espressamente: art. 1 (Conclusione del Contratto); art. 2 (Obbligazioni del Cliente); art. 4 (Pagamenti); art. 5 (Rimborso anticipato); art. 6 (Ritardo nei pagamenti); art. 7 (Mancato pagamento, decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto); art. 9 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali); art.10 (Comunicazioni al Cliente); art.13 (Foro competente e legge applicabile).

FIRMA DEL RICHIEDENTE

tivare il servizio sospeso nel più breve tempo possibile. Il Cliente prende atto ed accetta che non possono essere addebitate alla Società eventuali conseguenze dannose derivanti da cause ad essa non imputabili.

Il certificato di firma ha durata triennale e sarà rinnovato in automatico da Banca Sella alla data di scadenza. Il rinnovo sarà comunicato al cliente attraverso email all'indirizzo in possesso della Società. La revoca o la sospensione della Firma Digitale, che possono avvenire ad iniziativa della Società o del Cliente, ne tolgono la validità prima della scadenza eventualmente stabilita. Se a seguito della revoca o della sospensione della Firma Digitale o di qualsivoglia altro motivo il Cliente non potrà più utilizzare tale modalità, nei rapporti tra le parti si riutilizzerà la firma autografa.

### 1) Conclusione del Contratto

La Società, a seguito della valutazione positiva del merito creditizio, comunica mediante conferma scritta l'eventuale accoglimento della "Richiesta di finanziamento" di prestito personale. La somma sarà erogata entro quindici giorni lavorativi dalla conclusione del Contratto. Ferma la scelta del giorno effettuata dal Cliente tra le opzioni proposte dalla Società, la data di scadenza della prima rata sarà comunicata nella lettera di accoglimento della "Richiesta di

finanziamento”.

Una volta effettuata l'erogazione, la richiesta di finanziamento non può essere revocata.

## 2) Obblighi del Cliente

Il Cliente è obbligato in solido:

- a) a rimborsare alla Società l'intero importo convenuto alle scadenze e con le modalità indicate nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", frontespizio del Contratto, senza necessità di alcun preavviso al riguardo;
- b) a comunicare per iscritto qualsiasi variazione dei dati forniti ed indicati nella "Richiesta di finanziamento" entro 48 ore.

## 3) Recesso del Cliente

Il Cliente, nel termine di 14 (quattordici) giorni dalla data della conclusione del Contratto ai sensi del precedente art. 1 o, se successiva, dalla data di consegna della copia del Contratto, ha diritto di recedere dal presente Contratto, senza penalità e senza spese, inviando alla Società una comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Se il contratto ha avuto esecuzione, anche parzialmente, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso il Cliente deve restituire il capitale versato dalla società e gli interessi maturati fino a quella data, calcolati su base giornaliera applicando il tasso (TAN) indicato nel documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituisce il frontespizio del presente Contratto. Deve rimborsare inoltre alla Società le somme non ripetibili (es. imposta di bollo)

Il recesso si estende automaticamente ai servizi e/o prodotti accessori.

## 4) Pagamenti

Il pagamento dell'importo dovuto dal Cliente dovrà avvenire secondo la modalità indicate nel Contratto. Tutti i pagamenti devono essere eseguiti a favore della Società; eventuali somme versate a favore del fornitore del bene e/o servizio non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della Società.

Il Cliente si obbliga a rimborsare, senza necessità di alcun avviso di scadenza, il prestito in rate mensili comprensive di capitali ed interessi. Se è prevista una dilazione per il pagamento della prima rata superiore a un mese, gli interessi maturati al termine della dilazione sono divisi per il numero delle rate che compongono il piano di ammortamento. Pertanto, ciascuna rata sarà maggiorata dell'importo risultante.

La Società si riserva di indicare la data di scadenza della prima rata nella lettera di conferma. Il Cliente si obbliga a rimborsare le rate o con versamento sul c/c postale della Società, oppure con addebito diretto sul c/c bancario del Cliente stesso, oppure a mezzo assegno circolare. La società addebiterà al Cliente un costo di gestione di ogni singolo pagamento, a copertura degli oneri, secondo quanto indicato nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori".

Se il Cliente ha in corso più finanziamenti e non provvede al pagamento alle scadenze previste, la Società può imputare i versamenti alternativamente alle diverse partite, anche in deroga all'art. 1193 c.c.

## 5) Rimborso anticipato

Il Cliente potrà rimborsare parzialmente o integralmente il proprio debito, prima del termine previsto dal presente Contratto. Ricevuta la richiesta del Cliente, la Società provvederà a comunicare l'ammontare del capitale residuo da rimborsare, gli interessi ed i costi dovuti sino al momento dell'estinzione anticipata, nonché l'ammontare di un indennizzo pari al 1% dell'importo rimborsato in anticipo, qualora la durata residua del presente contratto sia superiore ad un anno, ovvero pari al 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo qualora la durata residua del contratto sia pari o inferiore ad un anno. L'ammontare totale di tale indennizzo non potrà, in ogni caso, essere superiore all'importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la durata residua del presente Contratto. Entro la data della prima rata in scadenza successiva alla richiesta, il Cliente dovrà provvedere al pagamento in unica soluzione delle somme dovute, determinando così l'estinzione del debito. Qualora il Cliente non versi tempestivamente e dette somme, l'estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva scadenza.

La Società non richiederà l'indennizzo di cui al comma precedente nelle ipotesi di inapplicabilità previste dall'art. 125 sexies, comma 3, del D.Lgs. 385/93.

Se al finanziamento è abbinata la copertura assicurativa Salvarata (CPI) e l'estinzione non è dovuta all'evento assicurato, la Società di assicurazione rimborserà all'Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

Tale rimborso è calcolato: per il premio al netto dei caricamenti, in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza originaria della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti (costi gestionali che le compagnie assicuratrici devono sopportare per l'attività di prestazione assicurativa e comprendono gli oneri di acquisizione, le spese per la liquidazione dei sinistri e gli oneri di gestione), in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla

scadenza originaria della copertura.

In alternativa al rimborso del premio, su richiesta dell'Assicurato, sarà fornita la copertura assicurativa fino al termine del piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto secondo il piano di rimborso originariamente sottoscritto.

## 6) Ritardo nei pagamenti

Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitate al Cliente le seguenti spese:

- spese di sollecito: euro 9,00 cadauno per una rata insoluta per ciascun periodo (mese) di permanenza dell'insolvenza, fino a un massimo di euro 5,00 cadauno per due o più rate insolute per ciascun periodo (mese) di permanenza delle insolvenze;
- spese per interventi di recupero da parte di soggetti esterni: 10% dell'importo scaduto per una rata insoluta, 15% per due rate insolute, 20% per tre rate insolute, 30% oltre tre rate insolute.

Il ritardo nel pagamento anche di una sola rata prevista dal presente Contratto comporterà la segnalazione da parte della Società, nel rispetto delle disposizioni di legge e del "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti potranno essere effettuate utilizzando il servizio postale, il telefax o l'indirizzo di posta elettronica. La Società può registrare le comunicazioni telefoniche con il Cliente.

Nell'ipotesi di prima segnalazione a un Sistema di informazioni creditizie, la Società comunicherà preventivamente al Cliente e all'eventuale coobbligato/cointestatario o fidejussore, ai recapiti indicati nel presente contratto o successivamente comunicati, la propria intenzione di compiere la segnalazione, indicando altresì le motivazioni di tale segnalazione.

## 7) Mancato pagamento, decadenza dal beneficio del termine e clausola risolutiva espressa

Mancato pagamento, decadenza dal beneficio del termine e clausola risolutiva espressa.

La società ha la facoltà di risolvere il contratto senza preavviso, con comunicazione scritta, avvalendosi della presente clausola, in caso di:

- mancato pagamento di almeno due rate, anche non consecutive;
- mancata osservanza degli obblighi contrattuali previsti dall'art. 2;
- verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c.;
- infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni fornite da parte del Cliente e degli eventuali coobbligati/cointestatari o fidejussori.

In tali casi la risoluzione si verifica di diritto e il Cliente dovrà rimborsare in una unica soluzione, entro quindici giorni dall'invio della relativa comunicazione, il capitale residuo, scaduto ed a scadere, gli interessi maturati, gli eventuali oneri relativi alle rate scadute e non pagate, secondo quanto indicato all'articolo Ritardo nei pagamenti.

Dalla data di risoluzione del contratto saranno addebitati al Cliente interessi di mora sull'intero debito residuo calcolati al tasso (TAN) del contratto.

Se il Cliente fruisce di più finanziamenti concessi dalla Società, la risoluzione del Contratto emessa a fronte di uno solo dei medesimi potrà essere estesa alle altre operazioni in corso.

## 8) Oneri e spese

Ogni onere fiscale relativo al presente Contratto è a carico del Cliente. Sono inoltre a carico del Cliente le spese per il rilascio delle garanzie e le spese, anche legali, sostenute dalla Società a seguito di ritardi di pagamento e della intervenuta risoluzione o decadenza dal beneficio del termine ai sensi dei precedenti artt. 6 e 7.

## 9) Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

Ad eccezione delle previsioni del presente Contratto relative ai tassi di interesse, la Società potrà modificare unilateralmente le disposizioni del presente Contratto, qualora ricorra un giustificato motivo, dandone comunicazione scritta al Cliente, anche tramite e-mail, con un preavviso minimo di 2 mesi. Le modifiche si ritengono accettate qualora il Cliente non eserciti il diritto di recesso, senza alcuna spesa, prima della data indicata per l'entrata in vigore delle modifiche (art. 118 T.U.B.).

## 10) Comunicazioni al Cliente

Tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, salvo diverso specifico accordo tra la Società e il Cliente, sono effettuate in lingua italiana. Alla scadenza del Contratto, e comunque almeno una volta all'anno, la Società, in base alla tecnica di comunicazione prescelta dal Cliente, invierà al domicilio comunicato dal Cliente o metterà a disposizione sul sito internet [www.e-consel.it](http://www.e-consel.it), nell'apposita area riservata, una comunicazione analitica che dà una chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate. Per l'utilizzo della modalità elettronica il Cliente dovrà registrarsi all'area riservata. La Società comunicherà la disponibilità della comunicazione periodica nell'area riservata con un messaggio di posta elettronica all'indirizzo e-mail comunicato dal Cliente. In ogni momento del rapporto il Cliente ha il diritto di cambiare la modalità di invio delle comunicazioni. Per l'invio delle informazioni su supporto cartaceo la Società applicherà un costo propor-

zionato ai costi effettivi sostenuti.

Qualora il Cliente non presenti una contestazione scritta, le comunicazioni periodiche si intendono approvate dopo 60 giorni dal ricevimento delle stesse.

Il Cliente o i suoi eventuali successori o aventi causa potranno, altresì, richiedere alla Società copia della documentazione relativa alle singole operazioni poste in essere in esecuzione del presente Contratto. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento.

Il Cliente deve inviare eventuali comunicazioni alla Società ai seguenti indirizzi: - CONSEL SPA, Via V. Bellini 2, 10121 Torino - [info@e-consel.it](mailto:info@e-consel.it). Qualsiasi comunicazione del Cliente verso la Società ha efficacia dal momento in cui la Società la riceve.

Tutte le comunicazioni effettuate all'ultimo indirizzo segnalato dal Cliente si intendono valide. Tutte le comunicazioni previste dalla legge o dal Contratto, compresi gli avvisi di imminente registrazione nei Sistemi di informazioni creditizie previsti dalla legge e dal Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti potranno essere effettuate utilizzando il servizio postale, il telefax o l'indirizzo di posta elettronica. La Società può registrare le comunicazioni telefoniche con il Cliente.

## 11) Cessione del Contratto e di rapporti giuridici in blocco

La Società potrà cedere il Contratto nonché i diritti derivanti dallo stesso, con le relative garanzie, fornendo tempestivamente al Cliente comunicazione scritta o su altro supporto durevole. La cessione avrà efficacia ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1264, 1265 e 1407 del C.C..

Nel caso di cessione di rapporti giuridici di cui all'art. 58 del D. Lgs. 385/93 o all'art. 4 della Legge 130/1999, la cessionaria darà notizia della cessione mediante iscrizione del Registro delle Imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La comunicazione di cui al precedente comma del presente articolo non sarà resa dalla Società nel caso in cui continui a gestire nei confronti del Cliente i crediti oggetto del presente Contratto.

Il Cliente può opporre al cessionario tutte le eccezioni che potrebbe far valere nei confronti del cedente anche in deroga al disposto di cui all'art. 1248 c.c..

## 12) Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

I reclami vanno inviati all'indirizzo Consel SpA, Ufficio Reclami, via V. Bellini 2, 10121, Torino, con comunicazione scritta (anche raccomandata) oppure per via telematica all'indirizzo e-mail [reclami@e-consel.it](mailto:reclami@e-consel.it) o all'indirizzo PEC [reclami.consel@actualscertymail.it](mailto:reclami.consel@actualscertymail.it). La Società risponde al reclamo entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione e indica, in caso di accoglimento, le iniziative che si impegna ad assumere e i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate. Se il reclamo è respinto, la Società fornisce un'illustrazione chiara ed esauriente delle motivazioni del rigetto. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO - ABF (per le modalità si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) e la Guida Pratica disponibile sul sito [www.e-consel.it](http://www.e-consel.it), presso le succursali Consel e gli agenti in attività finanziaria) o al CONCILIATORE BANCARIO FINANZIARIO (per le modalità si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), e-mail [associazione@conciliatorebancario.it](mailto:associazione@conciliatorebancario.it)).

Le eventuali controversie relative al presente contratto devono essere precedute dal tentativo di mediazione obbligatoria, secondo quanto previsto dal d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i., presso uno degli Organismi abilitati.

In alternativa al procedimento di mediazione, il Cliente può proporre ricorso all'Arbitro Bancario-Finanziario - ABF.

Nel caso in cui la mediazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, resta impregiudicata la facoltà del Cliente e della Società di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Il finanziatore è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma.

In materia assicurativa, ove esistano polizze accessorie, la Società risponde al reclamo entro 45 (quarantacinque) giorni della ricezione dello stesso.

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo viene fornita una chiara spiegazione ed il Cliente viene informato in merito alla possibilità, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, di rivolgersi all'IVASS - SERVIZIO DI VIGILANZA INTERMEDIARI, Via del Quirinale 21, 00187 ROMA, o ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

## 13) Foro competente e legge applicabile

Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente se consumatore; negli altri casi è competente in via esclusiva quello di Torino, con esclusione di ogni altro foro.

I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.